



CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio	N. proposta 15
	Data 04/03/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE INTERVENUTA SU POSIZIONE DEBITORIA DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI TRANI N. 918/2017 DEL 06.05.2017 – R.G. N. 2026/2017, PER IL PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELLA DITTA ARTEFERRO DI T. V..

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D, to L, vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che, con Decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani n. 918/2017 del 06.05.2017 – R.G. n. 2026/2017, il giudice, in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla ditta ARTEFERRO di T. V., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gorgoglione, ingiungeva al comune di Andria di pagare alla ricorrente: 1) la somma di € 7.321,52, a titolo di importo per fattura emessa a seguito di lavori di fornitura e montaggio di copertura per la sicurezza dei calciatori che accedono presso lo stadio degli Ulivi; 2) gli interessi come da domanda; 3) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.;

viste:

- la nota PEC prot. n. 14121 del 04.02.2026 a firma dell'Avv. Antonio Gorgoglione, con la quale, a fronte della somma originariamente dovuta, così come risultante da ultimo atto di precetto notificato in data 17.06.2025 pari a € 15.294,41 (come meglio dettagliata nella richiamata nota) e alla quale vanno aggiunti: a) gli onorari e successive spese di pignoramento pari a € 940,43; b) interessi moratori come da decreto ingiuntivo, da calcolarsi dalla data di precetto (17.06.2025) sino al dì dell'effettivo soddisfo, si proponeva il raggiungimento di un apposito accordo transattivo il quale prevede il pagamento, da parte dell'Ente, della **somma omnicomprensiva di € 11.500,00** (di cui € 7.321,52 per sorte capitale, € 2.178,48 per interessi ed € 2.000,00 per spese legali);
- la nota PEC Prot. n. 15004 del 05.02.2026 con la quale il settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri Patrimonio e Demanio", in riscontro alla nota di cui sopra, **accettava la relativa proposta transattiva, indicando quale presunto termine di pagamento il 31.03.2026;**

considerato che:

- in relazione alla richiamata debitoria comunale, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;
- per un verso e in termini giusciviltistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;
- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

dato atto, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.;
- si rende, altresì, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la somma complessiva e finale di **€ 11.500,00**, come risultante nota PEC prot. n. 14121 del 04.02.2026 a firma dell'Avv. Antonio Gorgoglione;
- il debito fuori bilancio del presente provvedimento è riconosciuto a seguito di individuazione di

apposite fonti di finanziamento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, poste interamente a carico del bilancio dell'Ente;

- contabilmente, il pagamento da effettuarsi in favore del creditore e per la causale di cui sopra, presuppone il riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio;

- altresì, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare, statuendo in particolare che: *"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive (...)"*;

richiamata la nota prot. n. 15749 del 06.02.2026 con la quale, al fine di soddisfare le pretese creditorie come sopra illustrate e sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria l'applicazione dell'avanzo accantonato e/o vincolato per un importo necessario a coprire le richieste somme con appostamento al capitolo di spesa di competenza del Bilancio di Previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;

- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze sopra citate trova copertura finanziaria per l'intero importo nel capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto che il provvedimento sopra richiamato è esecutivo ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto;

dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse, laddove il provvedimento in premessa indicato dovesse essere portata a esecuzione in danno dell'Ente;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal provvedimento giurisdizionale sopra illustrato, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo pari a pari ad **€ 11.500,00** (di cui € 7.321,52 per sorte capitale, € 2.178,48 per interessi ed € 2.000,00 per spese legali);

Visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto *"Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione"*;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;

- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di

controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi documenti allegati;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2026 avente per oggetto "*APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028*", contenente anche il Piano delle Performance 2026-2028 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025 relativa all'Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, in favore della ditta ARTEFERRO di T. V., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dalla transazione raggiunta sul debito derivante dal carattere esecutivo del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani n. 918/2017 del 06.05.2017 – R.G. n. 2026/2017, per un importo complessivo di **€ 11.500,00**, (di cui € 7.321,52 per sorte capitale, € 2.178,48 per interessi ed € 2.000,00 per spese legali);

2. di dare atto che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul capitolo n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

3. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

4. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai

sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/2026, trasmessa in data 05/03/2026, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da transazione intervenuta su posizione debitoria derivante da Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Trani n. 918/2017 del 06.05.2017 - R.G. n. 2026/2017, per il pagamento di somme in favore della ditta ARTEFERRO di T. V.";

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

PRESO ATTO che:

- il debito trae origine dal Decreto Ingiuntivo n. 918/2017 emesso dal Tribunale di Trani il 06.05.2017 (R.G. n. 2026/2017) a seguito di lavori di fornitura e montaggio di copertura per la sicurezza dei calciatori presso lo stadio degli Ulivi;

a fronte di una somma complessiva originariamente dovuta pari a € 15.294,41 (oltre onorari e spese di pignoramento successivi), le parti hanno raggiunto un accordo transattivo comunicato con nota PEC prot. n. 14121 del 04.02.2026 e accettato dal Settore Lavori Pubblici con nota PEC prot. n. 15004 del 05.02.2026; la transazione prevede il pagamento di una somma omnicomprensiva pari a € 11.500,00, con un risparmio per l'Ente rispetto alla pretesa originaria;

- CONSIDERATO che il debito fuori bilancio complessivo ammonta a € 11.500,00, così ripartito:
 - Sorte capitale: € 7.321,52;
 - Interessi moratori: € 2.178,48;
 - Spese legali (comprese spese generali, IVA e CAP): € 2.000,00;
- DATO ATTO che la spesa trova integrale copertura finanziaria al Capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- RILEVATO che la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., in quanto derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo;
- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, arch. Rosario Sarcinelli, in data 05/03/2026;



Collegio dei Revisori dei Conti

- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, in data 05/03/2026;
tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2026 riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 11.500,00 in favore della ditta ARTEFERRO di T. V..

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti, anche con riferimento ad eventuali profili di responsabilità conseguenti alla necessità di ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Andria, 05/03/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

dr. Ezio Filippo Castoldi

dott.ssa Elisabetta Cipolloni